

DETERMINAZIONE N. 164 del 27 giugno 2023

OGGETTO: Rimodulazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di prima fascia, anno 2023, costituito con determinazione del Direttore generale n. 136 del 2 maggio 2013 (*rectius 2023*).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 febbraio 2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stato nominato Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020”;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 de 7 settembre 2022;

Visto l'art. 52 del CCNL 01/08/2006, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, per il personale dirigente dell'Area VI che conferma, presso ciascun ente, la costituzione di un fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia, finanziato e alimentato, per ciascun esercizio finanziario, da voci determinate dallo stesso contratto collettivo, nel rispetto delle regole contrattuali e normative vigenti;

Considerata la quantificazione delle risorse storiche e aggiuntive derivanti dall'applicazione del CCNL 11/10/1996 (quadriennio giuridico 1994-1997 e biennio economico 1994-1995), dal CCNL 10/07/1997 (biennio economico 1996-1997), dal CCNL 05/04/2001 (quadriennio 1998/2001 e I e II biennio economico), dal CCNL 01/08/2006 (quadriennio normativo 2002/2005 e I e II biennio economico), dal CCNL 21/07/2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e I e II biennio economico);

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della Legge 266/2005, "Legge Finanziaria 2006", come novellato dall'art. 67, comma 5, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;

Visto l'art. 67 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;

Visto l'art. 9, comma 2 *bis*, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010;

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, ove si raccomanda che il Fondo per il finanziamento dei trattamenti accessori venga costituito con uno specifico atto dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti;

Visto l'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Visto l'art. 48 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Vista la determinazione del Direttore generale n. 136 del 2 maggio 2013 (*rectius 2023*);

Considerata la necessità di procedere alla rimodulazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui alla citata determinazione del Direttore generale n. 136, sulla base dell'importo esatto relativo alle risorse ex art. 18 della Legge 88/89;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane;

DETERMINA

la rimodulazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale Dirigente di prima fascia per l'anno 2023 con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1, della Legge n. 147/2013 (Legge stabilità 2014), nonché al comma 2, articolo 23 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: "*..... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*".

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 di euro 1.685.374,87, sono pari ad euro 11.344.906,77.

Poiché detto importo è superiore al corrispondente valore determinato per l'anno 2016, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente di prima fascia per l'anno 2023 è stato ricondotto al corrispondente valore determinato per l'anno 2016 ex articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, pari ad euro 10.701.445,93, incrementato dalle risorse ex art. 48 comma 1, del citato CCNL 2016-2018 di euro 243.163,17 in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Pertanto, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia per l'anno 2023 ammonta complessivamente ad euro 10.944.609,10, come specificato nella tabella che segue:

DIRIGENTI 1^ FASCIA - COSTITUZIONE DEL FONDO	2023
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 (art.1 c.189 l.266/05)	9.737.709,73
Incrementi CCNL 02-03 (art. 52 c. 5)	596.620,05
Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 c. 1)	497.779,99
Incrementi CCNL 06-07 (art. 18 c. 1)	531.007,41
Incrementi CCNL 08-09 (art. 4 c. 1)	352.534,18
Ria personale cessato (art . 52 c. 3 lett. b) CCNL 02-05): annualità al 2017	496.270,34
Ria personale cessato base annua: annualità 2019	1.869,66
Ria personale cessato base annua: annualità 2020	2.543,19
Ria personale cessato base annua: annualità 2021	1.792,57
Ria personale cessato base annua: annualità 2022	1.857,57
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	802.263,00
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	13.022.247,69
2,25% monte salari 2015 ex art. 48 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018	243.163,17
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	13.265.410,86
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (art. 52 c. 3 lett. e CCNL 02-05)	475.516,05
Ria personale cessato rateo anno cessazione (art. 52 c. 4 CCNL 02-05)-	1.217,73
Riduzione 10% art. 22 bis L. 4/8/2006 n. 248	-711.863,00
Totale risorse fisse e variabili	13.030.281,64
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-286.155,91
Decurtazione funzionale riduzione del personale in servizio 2014/2010	-1.399.218,96
Totale risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 L. 147/2013	-1.685.374,87

RISORSE DISPONIBILI	11.344.906,77
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	10.701.445,93
Incremento ex art. 48 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (2,25% monte salari 2015)	243.163,17
LIMITE 2016 RIDETERMINATO CON INCREMENTI DA CCNL 2016/2018	10.944.609,10
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2022	10.944.609,10

Vincenzo Caridi